

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957
(120^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione della Scuola centrale tributaria »
(1117) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 2176, 2178
CENINI, relatore	2177
FORTUNATI	2177
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2176, 2177

« Estensione al 1° novembre di ciascun anno dei sovrapprezzi e dei contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1827) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2179, 2180
PONTI, relatore	2179

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) »

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Istituzione della Scuola centrale tributaria " Ezio Vanoni " ».

(1834) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2180, 2182
BRACCESI, relatore	2180, 2181
GAVA	2182
GIACOMETTI	2182
GUGLIELMONE	2182
JANNACCONE	2181
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2181, 2182
RODA	2181, 2182

« Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie » (1840) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2185, 2187, 2188, 2189
DE LUCA Angelo, relatore	2185, 2186, 2189
FORTUNATI	2188
GAVA	2187, 2189
JANNACCONE	2186, 2188
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2189
PESENTI	2188
TRABUCCHI	2186

« Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova » (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2189, 2193, 2196
FORTUNATI	2192
GAVA	2191, 2192, 2193, 2195, 2196
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2192, 2196
RODA	2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196
TRABUCCHI, relatore	2190, 2191, 2192, 2195

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Guglielmone, Jannac-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)120^a SEDUTA (20 febbraio 1957)

cone, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiav, Spagnolli Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della Scuola centrale tributaria » (1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Scuola centrale tributaria ».

Come i colleghi ricorderanno la discussione fu sospesa in una precedente seduta dopo l'approvazione dell'articolo 4 per un esame più particolareggiato delle questioni inerenti all'articolo 5. Nel frattempo io con alcuni membri di questa Commissione ci siamo recati presso la Scuola per vederne di persona il funzionamento. Riprendiamo pertanto la discussione sull'articolo 5.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il sopralluogo che il nostro Presidente assieme ad alcuni colleghi hanno fatto alla Scuola centrale tributaria, ha dato modo di discutere i problemi che sono inerenti all'articolo 5 del disegno di legge in esame, ed io mi sono fatto premura di studiare le osservazioni espresse da alcuni componenti la Commissione durante il sopralluogo stesso, specialmente in rapporto alla durata del corso e del periodo di prova che aveva suscitato qualche perplessità. Tenuto conto dei rilievi, dei suggerimenti e delle osservazioni, ritengo che l'onorevole Commissione possa approvare una nuova formulazione, ancora più precisa della precedente da me proposta, dell'articolo 5, così concepita:

« I Consiglieri di 3^a classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza e i Vice Procuratori delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle do-

gane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.

« La frequenza di tali corsi concorre, ai sensi dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla formazione dei giudizi del Consiglio di amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.

« Il Ministro delle finanze può disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307 e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Riducendo pertanto i corsi a tre mesi di durata, si ottiene la contemporanea attività di questi funzionari e negli uffici e nella Scuola tributaria. Personalmente mi era sembrato che riducendo la durata del corso, questo fosse insufficiente per la necessaria preparazione del funzionario, ma su questo punto ho avuto assicurazioni dal professor Stammati, il quale in materia è un'autentica competenza, che i corsi trimestrali possono essere ritenuti sufficienti. Del resto oggi nella Scuola tributaria i corsi sono della durata di quattro mesi ed egli ritiene che intensificando la esplicazione del programma, anche mediante un maggior numero di lezioni, si riesca a dare ai funzionari gli elementi di cultura e di preparazione indispensabili per le particolari funzioni che essi saranno chiamati a svolgere.

La frequenza di questi corsi concorre altresì, ai sensi dell'articolo 169 del decreto 10 gennaio 1957, alla formazione del giudizio da parte del Consiglio d'amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione. Il Ministro delle finanze può, inoltre, disporre che presso la Scuola si svolgano dei corsi di perfezionamento, già previsti; e corsi di aggiornamento, di formazione e qualificazione, previsti dall'articolo 150 del testo unico, che è uscito dopo la prima formulazione dell'articolo suddetto, il quale appunto autorizza l'Ammini-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

strazione delle finanze a indire questi corsi di specializzazione.

Si ritiene, quindi, che questa nuova formulazione dell'articolo 5 venga incontro alle esigenze e alle osservazioni sollevate, e si armonizzi altresì con le disposizioni del nuovo testo unico sull'ordinamento del personale statale.

FORTUNATI. Prima di passare all'approvazione dell'articolo 5 nella sua nuova formulazione, faccio presente che occorre rivedere il testo del successivo articolo 6 nel quale è detto che saranno nominati funzionari coloro che superano il giudizio di prova; tale norma mi sembra superflua, poichè nell'articolo 5 è fatto cenno a due elementi di prova: la frequenza del corso e il periodo di pratica.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse è sorto un equivoco: si è stabilito che la frequenza del corso, insieme al periodo di prova di tre mesi, concorre a formare il giudizio dell'Amministrazione sull'idoneità del funzionario. L'articolo 6 dà, invece, le norme di attuazione. Infatti dice: « Saranno nominati, dopo ottenuto questo giudizio, al grado iniziale e in base alla graduatoria di cui all'articolo 4 della presente legge » ...

FORTUNATI. Non può essere fatta una graduatoria; la immissione dei funzionari nei ruoli avviene per una norma di carattere generale; non si può, cioè, prendere per metro quello della graduatoria ottenuta nel corso, perchè una cosa è la scuola ed altra cosa è la pratica negli uffici.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Basterà allora aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « La frequenza di tali corsi » l'inciso « sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 ». In tal modo il primo comma dell'articolo 6 sarà superfluo e la seconda parte dirà « Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneità dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto all'indennità, salvo che il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, eserciti la facoltà di am-

metterli per non più di una volta alla ripetizione del corso... ».

Oggi il testo unico sull'ordinamento del personale statale stabilisce che il periodo di prova è di sei mesi: se viene superata la prova i concorrenti vengono nominati, altrimenti vengono dimessi senza indennità. L'attuale disposizione di legge stabilisce, invece, che il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di far ripetere il periodo di prova.

FORTUNATI. Ma il periodo di prova, in base all'articolo 5, è composito ed anche il giudizio dell'Amministrazione è pertanto composito, sulla base cioè dell'attività svolta dal funzionario nei tre mesi di pratica negli uffici e del profitto conseguito negli altri tre mesi di corso presso la Scuola.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una volta stabilito che il giudizio del Consiglio d'amministrazione sia la *conditio sine qua non* per essere nominati funzionari in ruolo, e che questo giudizio è composto da due elementi — il primo della pratica negli uffici e il secondo della frequenza ed idoneità raggiunta nella Scuola — bisogna armonizzare l'esistenza di questa nuova Scuola con la disposizione che c'era prima e che riguardava unicamente il periodo di prova negli uffici.

CENINI, *relatore*. Il testo, tenendo conto delle osservazioni del senatore Fortunati, potrebbe essere il seguente:

« I Consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza e i Vice Procuratori delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle dogane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio, n. 3, la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.

« La frequenza di tali corsi, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 4, concorre, ai sensi dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla formazione dei giudizi del Consiglio di

amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.

« Il Ministro delle finanze può disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307 e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore, concordato col Governo e col senatore Fortunati, del quale il relatore ha dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneità dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennità, salvo che il Ministro delle finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facoltà di ammetterli per non più di una volta alla ripetizione del corso. Uguale facoltà spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volontà abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

(È approvato).

Art. 7.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di Consigliere di I classe ed equiparate e Vice Direttore e a quella di Procuratore ed equiparate e saranno altresì stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi, le modalità del loro svolgimento ed i relativi programmi.

(È approvato).

Art. 8.

Al Direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico,

una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.

Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sarà pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di Consigliere di I classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata.

Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sarà ridotta alla metà in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.

Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.

L'indennità di missione eventualmente spettante al Direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

(È approvato).

Art. 9.

Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economico di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennità corrisposti continuativamente al rimanente personale, le indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 10.

Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa,

nonchè le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.

(È approvato).

Art. 11.

Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi, per la indennità e il compenso al Direttore, per i compensi agli incaricati degli insegnamenti e delle esercitazioni, per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle dispense, nonchè le spese relative al funzionamento della segreteria e della Scuola faranno carico, per l'esercizio finanziario 1956-1957, al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'importo di lire 50.000.000 e al capitolo 476 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 87.400.000 e, per gli esercizi successivi ad apposito capitolo da costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in conseguenza dell'emendamento approvato all'articolo 1, il disegno di legge assumerà il seguente titolo:

« Istituzione della Scuola centrale tributaria " Ezio Vanoni " ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione al 1° novembre di ciascun anno dei sovrapprezzi e dei contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al 1° novembre di ciascun anno dei sovrapprezzi e dei contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gen-

naio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

PONTI, *relatore*. Come è noto, con la legge 3 novembre 1954, n. 1042, emendata successivamente con la legge 31 gennaio 1955, n. 17, sono stati stabiliti alcuni giorni per la raccolta di fondi destinati al soccorso invernale; e l'articolo 13 di questa legge stabilisce che le entrate del giorno 8 dicembre di ciascun anno, siano destinate alla Croce Rossa Italiana. Senonchè, in base alla legge predetta, essendo stato tolto il sovrapprezzo imposto sui mezzi di trasporto urbani, le entrate sono diminuite e la Croce Rossa ha pertanto subito una notevole contrazione nel contributo destinatole, mentre invece le sue spese, specialmente per l'assistenza che svolge in caso di eccezionali disastri ecc., sono sensibilmente aumentate.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone che venga istituita un'altra giornata a favore della Croce Rossa Italiana, giornata che dovrebbe essere fissata sempre il 1° novembre di ciascun anno, giorno festivo. Nel caso che tale giornata coincidesse con una domenica, si avrà cura di stabilire che la domenica stessa non sia fissata per la raccolta di fondi per il soccorso invernale. I sovrapprezzi sono quelli stabiliti dalla legge e ne sono escluse le sale cinematografiche. Tale esclusione è giustificata dalla crisi in cui si dibatte la cinematografia, specialmente a causa della diffusione della televisione, che ha portato — particolarmente in determinati giorni, come il giovedì e la domenica — un minor afflusso di pubblico nei cinematografi.

Con questo ulteriore contributo si tende ad offrire alla Croce Rossa Italiana la possibilità

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)120^a SEDUTA (20 febbraio 1957)

di coprire le non lievi spese che essa incontra nell'espletare ed affrontare i servizi di pubblica assistenza. Per queste considerazioni prego la Commissione di dare il parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) » (1834) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame venne presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 1955 e da questa discusso ed approvato nella seduta del 24 gennaio 1957, dopo una giacenza di ben ventidue mesi. Dispone il provvedimento alcune modifiche concernenti le tabelle annesse al testo di disposizioni approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle altre stabilite con successivi provvedimenti legislativi, relative a concessioni di importazione e di esportazione temporanea, e dispone pure alcune varianti a precedenti concessioni di temporanea importazione, estendendole a merci o lavorazioni non previste.

I primi due articoli comprendono appunto le nuove concessioni di temporanea importazione permanenti e a tempo indeterminato. Difatti, e gli onorevoli colleghi potranno facilmente rilevarlo, le merci prese in considerazione furono già in passato ammesse alla importazione temporanea, con la speciale proce-

dura prevista dal decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, e quindi c'è già un riconoscimento esplicito e controllato dell'utilità di tale concessione.

Brevemente presento i seguenti chiarimenti. Per le merci considerate ai numeri 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15 e 16 — di cui alla tabella annessa all'articolo 1 — e cioè argento puro e in barre, verghe, pani, polvere e rottami; canne d'India grezze; corallo greggio; ghisa in rottami; ilmenite (minerale di titanio); ossa greggie; tartaruga greggia; terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia) l'esonerazione dal pagamento dei diritti doganali era già stato consentito in passato e soltanto ora si è ritenuto opportuno inquadrarlo nell'ambito dell'istituto della temporanea importazione.

L'importazione di acido colico (vedi n. 1) è stata richiesta da istituti farmaceutici non essendo sufficiente in Italia la produzione di bile bovina, necessaria per alcuni medicamenti; l'importazione di cardamoni, pimenti, noci moscato, pepe bianco e nero (vedi n. 4) permetterebbe di sfruttare meglio gli impianti di distillazione esistenti in Italia e quindi di ridurre il costo di produzione degli olii essenziali; l'importazione del clordano (vedi n. 5) darebbe soprattutto la possibilità di lavorazione specie per commissioni di ditte straniere di insetticidi destinati alla riesportazione.

Facile, inoltre, appare la dimostrazione dell'utilità presentata dalla importazione di filati di seta e filati di cascami di seta — di cui al punto 7 della tabella — che permette la possibilità di lavoro per conto dell'estero ad alcune industrie nazionali particolarmente attrezzate; di grafite naturale ed artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale — di cui al n. 10 — che sono materie prime non esistenti in Italia e che consentono di avvantaggiare la nostra esportazione di alcuni prodotti finiti; di parti staccate di macchine, non completamente finite (punto 13) per facilitare e dare possibilità di lavoro alle nostre industrie meccaniche; di rum (vedi n. 14), elemento indispensabile nella fabbricazione del vermouth, che fornisce, come è noto, una notevole corrente di traffico verso l'estero.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

Le merci ammesse alla temporanea importazione, per gli scopi e limitatamente ai periodi indicati nell'articolo 2, non lasciano alcuna perplessità nell'approvazione del provvedimento al nostro esame. Infatti, l'importazione di legname dovrebbe permettere l'espletamento di alcune commesse estere; l'importazione di malto dovrebbe favorire il tentativo di collocamento di birra nazionale; l'importazione di paraffina solida dovrebbe consentire alle ditte nazionali, in relazione all'attività svolta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, di aumentare la esportazione dei fiammiferi.

Gli articoli dal 3 al 6 modificano, per estenderne la possibilità di applicazione, alcune concessioni di temporanea importazione istituite nel passato, e la loro lettura, ritengo, sarà sufficientemente chiarificatrice. L'articolo 7 accorda una particolare agevolazione relativa alla confezione ed al trasporto di merci nazionali destinate all'estero; mentre l'articolo 8 istituisce la temporanea esportazione di macchine ed apparecchi dell'industria meccanica italiana per esperimenti, collaudi, ecc.

Poichè il provvedimento non ha nulla di nuovo nel suo contenuto normativo; poichè la istituzione delle nuove concessioni e le varie modifiche, sono state tempestivamente sottoposte all'esame dell'apposito Comitato e da questo approvate, e poichè, infine, sembra bene valutata la possibilità che tali modifiche possano condurre ad una espansione delle nostre correnti di esportazione — in quanto, evitando o riducendo il carico doganale, si può facilmente fronteggiare la concorrenza dei mercati stranieri — ritengo di poter proporre il provvedimento stesso all'approvazione della Commissione.

RODA. Desidererei qualche delucidazione per quanto riguarda la quantità minima ammessa alla temporanea importazione di talune merci. Infatti, mentre nella tabella annessa all'articolo 1 è stata precisata la quantità per quasi tutti gli articoli e il termine di tempo per la riesportazione, rilevo che per la ghisa non è stato posto un limite minimo.

Altra incongruenza che balza agli occhi è quella che si legge all'articolo 2, concernente l'ammissione alla temporanea importazione di

500 kg. di legname per la costruzione di case prefabbricate, per la riesportazione del quale è concesso un termine di sei mesi. Bisogna considerare che non si esporta del legname sommariamente lavorato, ma trasformato in una casa e penso pertanto che il termine utile sia piuttosto scarso; a meno che il controllo dei termini per la riesportazione sia così difficile, che nessuno lo esegue.

Comprendo che non sia stato fissato il quantitativo minimo per le parti staccate di macchine, in quanto può darsi che per riesportare il tutto sia necessario attendere una parte, anche piccola, di un congegno meccanico da acquistare fuori di casa nostra; non capisco invece la mancata determinazione del quantitativo minimo per la ghisa.

JANNACCONE. Desidero un solo chiarimento: per la ghisa in rottami, contemplata dall'articolo 1 e per i laminati di acciaio speciale contemplati dall'articolo 5, si tratta di prodotti che rientrano nella competenza della C.E.C.A.? Non c'è in materia qualche limitazione alla facoltà di applicare dazi sull'esportazione e importazione di tali materiali?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel trattato della C.E.C.A. è stata riconosciuta per cinque anni la possibilità all'Italia di mettere dei dazi, sia pure gradualmente ridotti. Poichè il termine di cinque anni non è ancora scaduto, ci troviamo nelle condizioni di mantenere i dazi anche verso i Paesi costituenti la Comunità Europea Carbone e Acciaio. È una norma transitoria, che dovrebbe successivamente scomparire.

BRACCESI, *relatore*. Anche alla Camera dei deputati è stata manifestata l'opportunità di regolare i termini per la importazione e la riesportazione, fissandoli mese per mese, ma ciò è apparso — come ognuno facilmente se ne può rendere conto — assai difficile, poichè l'impiego e la lavorazione di determinate materie prime e la loro trasformazione in altri prodotti, possono esigere un periodo di tempo non facilmente precisabile.

Per quanto riguarda l'importazione temporanea del quantitativo di legname indicato all'articolo 2, il cui termine massimo per la rie-

sportazione è stato fissato in sei mesi, preciso che si tratta, come ho già accennato, di completare una commessa avuta dall'estero e per la quale mancava una piccola quantità di legname. Non appena questo giungerà, il lavoro sarà subito dopo consegnato.

GIACOMETTI. Il relatore non ha dato alcuna precisazione sulla mancata determinazione delle quantità minime di talune merci per le quali è stata concessa la temporanea importazione. L'aver messo una lineetta al posto della cifra, dà adito a molte ipotesi, che sarebbe bene chiarire.

GAVA. Per le quantità minime di merci ammesse all'importazione temporanea, è stata fissata una cifra affinché la Dogana non sia costretta a seguire i movimenti di piccole quantità che potrebbero sfuggire al suo controllo; ed è proprio ai fini del controllo che si è sentita la necessità di stabilire un minimo per le merci che possono entrare in esenzione. Non è tuttavia la determinazione del minimo e del massimo che può e deve preoccuparci, ma è la limitazione della temporanea importazione che ci deve garantire contro eventuali frodi. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, prevede la quantità minima e non la massima — che resta illimitata — di talune merci che possono essere introdotte in esenzione di dazio, fino allo scadere del tempo concesso per la loro riesportazione. E poichè i termini di scadenza sono molto abbreviati, le merci in temporanea importazione, sono sottoposte a controlli efficaci. Se una osservazione si dovesse fare, non è nei riguardi del minimo, ma del massimo quantitativo di merci da importare.

PRESIDENTE. Dai dati che sto consultando, rilevo che nel settembre-ottobre 1956 sono stati importati « temporaneamente » in Italia 544 mila quintali di ghisa in rottami. Ora, se questa ghisa entrata in esenzione di dazio venisse riesportata, che cosa accadrebbe?

Constato, inoltre, che mentre risulta importata la suddetta quantità di rottami di ghisa, non vedo per contro nessuna cifra dello stesso materiale riesportato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il materiale non viene riesportato, viene na-

zionalizzato e quindi sottoposto a dazio. I rottami di ghisa non figurano all'esportazione perchè vengono fusi e lavorati, e quindi riesportati in manufatti, macchine da cucire, blocchi per grandi macchine elettriche. ecc.

RODA. Stabiliti i limiti minimi per facilitare il commercio e la lavorazione nelle nostre industrie, bisogna evitare le frodi nell'esportazione, vale a dire occorre che il libro di carico delle merci importate collimi poi con la merce riesportata; in altri termini bisogna evitare che imprese non troppo oneste beneficino dell'esenzione del dazio senza poi riesportare la merce avuta in temporanea importazione.

Per ovviare a tali inconvenienti, ritengo che sia necessario fissare un minimo di importazione, per esempio di « clordano » al fine di seguirne la riesportazione; ma è altresì necessario stabilire un minimo anche per le altre merci per non essere soggetti alla frode, tanto più che i rottami di ghisa si importano a tonnellate ed in tal modo si potrebbe anche esercitare un più celere controllo.

GUGLIELMONE. La ghisa ha delle tariffe discriminate, per cui è assurdo pensare che si possano fare delle importazioni di piccoli quantitativi. D'altra parte, dato che la ghisa si importa a treni e a piroscafi, mi sembra illogico fissare dei minimi per evitare la frode; anche perchè non è concepibile, dato il bassissimo dazio, che vi sia qualcuno che riempia la valigia di ghisa per farla franca alla Dogana.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Jannaccone, desidero completare la risposta del Sottosegretario dicendo che l'importazione è permessa anche fuori i territori della C.E.C.A. la cui politica è quella di ridurre a zero i dazi. L'anno prossimo scade il termine quinquennale della C.E.C.A. Se quest'anno si importa della ghisa « temporaneamente » e non la si dovesse riesportare entro la scadenza del termine, che prevede l'abolizione del dazio, quella ghisa dovrà pagare il dazio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. — Acido colico grezzo, sgrassato.	Per la trasformazione in acido deossicolico purificato.	Kg. 100	6 mesi
2. — Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami.	Per essere lavorato.	—	6 mesi
3. — Canne d'India gregge	Per la fabbricazione di battipanni.	Kg. 100	6 mesi
4. — Cardamomi, pimenti, noci moscate, pepe bianco e nero.	Per la distillazione di oli essenziali	Kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
5. — Clordano	Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere.	Kg. 100	6 mesi
6. — Corallo greggio	Per essere lavorato.	Kg. 100	6 mesi
7. — Filati di seta e filati di cascami di seta.	Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica.	Kg. 20	6 mesi
8. — Ghisa in rottami	Per la fusione in pani e in lingotti.	—	1 anno
9. — Ilmenite (minerale di titanio).	Per la fabbricazione del bianco di titanio.	Kg. 100	6 mesi
10. — Materie prime (grafite naturale ed artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale)	Per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici.	nel quantitativo occorrente alla fabbricazione di chilogrammi 100 di carboni e grafiti.	6 mesi
11. — Ossa greggie	Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti.	Kg. 500	1 anno
12. — Ossa greggie	Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina.	Kg. 500	1 anno
13. — Parti staccate di macchine, non completamente finite.	Per essere rifinite ed eventualmente impiegate nella costruzione di macchine da esportare.	—	1 anno
14. — Rhum	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori.	hl. 1	1 anno
15. — Tartaruga greggia	Per la fabbricazione di oggetti diversi.	Kg. 100	6 mesi
16. — Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia).	Per essere polverizzata.	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. — Legname	Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	Kg. 500	6 mesi
2. — Malto	Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956).	Kg. 100	1 anno
3. — Paraffina solida	Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	Kg. 100	6 mesi

(È approvato).

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all'articolo 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47, viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.

(È approvato).

Art. 4.

La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiera, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature

per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.

(È approvato).

Art. 5.

La concessione di temporanea importazione di acciaio speciale laminato in barre o verghe per la fabbricazione di tubi senza saldatura, inserita nel regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito in legge con la legge 9 aprile 1931, n. 455, viene estesa alle billette ed ai blumi di acciaio speciale.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207, dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole « secche o salate ».

(È approvato).

Art. 7.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La riesportazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.

(È approvato).

Art. 8.

Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovrà avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie » (1840) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, relatore. Onorevoli colleghi, la questione trattata in questo disegno di legge è abbastanza semplice. La Commissione censuaria centrale, come è noto, è formata di 19 membri effettivi e di 2 supplenti ed i suoi compiti sono di natura consultiva quando il Ministro delle finanze se ne serve per pareri inerenti alla formazione del Catasto oppure per qualsiasi altra questione di sua competenza, ed anche di natura giudicante, trattandosi di giudicare sui ricorsi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Le funzioni della Commissione censuaria centrale sono pertanto abbastanza delicate ed assorbenti e si esplicano non soltanto nelle riunioni della Commissione, ma anche mediante lo svolgimento di studi, ricerche, ecc. Ora, per questo particolare genere di lavoro, era stato stabilito fin dal 1943 un compenso ai commissari incaricati, in ragione di 6.000 lire annue per i membri effettivi e di 3.000 lire annue per i membri supplenti eliminando la forma dei gettoni di presenza.

C'è stato poi un adeguamento dei compensi mediante una legge del 1947 e questo adeguamento è consistito nella elevazione del compenso da 6.000 lire a 30.000 lire, per i membri effettivi, e da 3.000 lire a 15.000 lire, per i supplenti.

Quindi, praticamente, i componenti della Commissione censuaria centrale hanno un compenso annuo, attualmente, di 30.000 lire o di 15.000 lire a seconda che si tratti di membri effettivi o di membri supplenti.

Ho già spiegato che siccome il lavoro si esplica anche prima delle sedute della Commissione, è stato adottato questo criterio di compensare i componenti della Commissione stessa mediante questo sistema forfettario di 30.000 o di 15.000 lire annue. Ora evidentemente questi compensi sono inadeguati, perchè si riportano a quanto era stato stabilito nel 1947, epoca in cui non era stato operato un giusto adeguamento dei compensi stabiliti nel 1938.

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere all'adeguamento dei compensi stessi. Il Ministro delle finanze ha ritenuto di proporre, non per tutti i componenti ma per quei componenti delle Commissioni che esplicano un

lavoro particolare di studi e ricerche, un compenso mensile non superiore a 20.000 lire.

Questo compenso, naturalmente, va in aggiunta alle 30.000 lire o alle 15.000 lire annue, di cui si è parlato prima.

JANNACCONE. Le 15.000 e le 30.000 lire sarebbero rivalutate?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. No, non sono rivalutate! Ho detto che a quelli che compiono lavori fuori seduta, dovrebbe essere corrisposto questo particolare compenso di 20.000 lire mensili, per cui si potrebbe arrivare a 270.000 lire annue al massimo.

Il disegno di legge poi si occupa anche di stabilire i compensi da dare ai professori o agli esperti fuori dell'ambito delle Commissioni che possono essere incaricati di compiere lavori particolari. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha spesso bisogno di affidare incarichi del genere a persone di particolare competenza in vista specialmente dell'applicazione di determinate leggi. Ricordo, ad esempio, la legge della montagna del 1952, la quale attribuisce alla Commissione censuaria centrale il dovere di pronunciarsi tra l'altro sui comuni e bacini montani e sui comprensori di bonifica. Questa Commissione, quindi, in effetti, ha dei compiti abbastanza vasti e delicati, che possono giustificare le proposte contenute nel disegno di legge. Detto questo, mi sembra che non mi rimanga altro da aggiungere. Nella discussione degli articoli potremo discutere eventualmente su qualche dettaglio, ma per quel che riguarda lo spirito del provvedimento, propongo alla Commissione di volerlo senz'altro accogliere.

TRABUCCHI. Io ho molte perplessità di fronte a questo disegno di legge, e ciò per vari motivi.

Un motivo fondamentale è che in uno dei decreti così detti delegati è stabilita la norma per cui ai membri di tutte le Commissioni dello Stato è fatto un trattamento fisso di 500 lire a seduta per coloro che sono funzionari dello Stato e di 1.000 lire per coloro che non lo sono. Non solo ma la legge precedente, che mi pare fosse del 1951, stabiliva una misura obbliga-

toria; invece la legge delegata stabilisce una indennità obbligatoria nella misura ma dice anche che l'indennità stessa «può essere data», cioè si ammette il principio che ci siano delle Commissioni che prestino il loro servizio gratuitamente.

Comunque, si tratta di una indennità in misura fissa e generale per tutte le Commissioni che funzionino su richiesta dell'Amministrazione dello Stato.

Ora all'articolo 1 del disegno di legge in esame si stabilisce che ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua. Questo oscuro periodo significa che noi facciamo una deroga alla regola generale del gettone di presenza, stabilendo uno stipendio mensile; senza poi considerare che stabilendo lo stipendio mensile, dato che è poca cosa, lo dovremo integrare poi con provvedimenti successivi.

Ora sono persuaso che la Commissione censuaria centrale possa essere meritevole di tutte le nostre migliori attenzioni, però sono molto perplesso di fronte a queste proposte perchè se noi deroghiamo in questa occasione, io mi domando perchè poi non dovremmo derogare per le Commissioni per gli esami di Stato e per le infinite altre Commissioni che in Italia funzionano.

Noi cominceremmo oggi ad aprire una breccia dentro la quale entrerebbe il fiume delle deroghe e naturalmente si presenterebbe anche la necessità di stabilire cifre sempre più alte; in questo campo naturalmente chi più tira ottiene di più. Vorrei perciò proprio richiamare l'attenzione dei colleghi sulla gravità di questo apparentemente modesto provvedimento.

Poi c'è anche un'altra questione, sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione: quella cioè dell'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali. Questi compensi — si dice — saranno stabiliti, caso per caso entro il massimo di lire 20.000 mensili. Qui non si riesce addirittura a capire che cosa vuol dire l'espressione «entro il massimo di 20.000 lire mensili». Vuol dire forse che si può dare un solo incarico corrispondendo lire

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

20.000 mensili o che si tratta di incarichi continuativi, cioè praticamente incarichi dati per completare gli stipendi di coloro ai quali la Commissione censuaria ritiene di doverli dare, senza nessun controllo particolare?

Mi sembrano questioni di fondo su cui vorrei sentire l'opinione dell'onorevole relatore e del Governo facendo riserva sul voto che darò su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame è di iniziativa dell'onorevole Ministro delle finanze. Dato che non è presente nè il Ministro nè, in questo momento, il Sottosegretario di Stato, ritengo che per una questione di delicatezza sia bene rinviare il seguito di questa discussione.

È giusto, infatti, che fin dal principio queste questioni siano sottoposte all'esame del Ministro competente.

GAVA. Naturalmente non ho alcuna difficoltà che sia presente il Ministro delle finanze, anzi sollecito la sua presenza, però mi sembra indispensabile più ancora la presenza del Ministro del tesoro.

La questione sostanziale, che ancora una volta io torno a fare, è questa: tutto quanto riguarda il trattamento del personale è competenza del Ministero del tesoro. Altrimenti non potremmo mai avere un ordinamento organico, ma stabiliremmo dei provvedimenti frammentari che avrebbero gravi ripercussioni. Questa volta, per caso, la Commissione finanze e tesoro è investita dell'esame di questo provvedimento, perchè proponente è il Ministro delle finanze, ma se si fosse trattato di una Commissione composta di dipendenti di un'altra Amministrazione dello Stato, per esempio, di una Commissione del Ministero della pubblica istruzione, noi non saremmo stati chiamati a decidere in materia, tutt'al più saremmo stati solo chiamati ad esprimere un parere. Pertanto chiedo che alla discussione sia presente oltre al Ministro delle finanze, sempre ben accetto da noi, anche il Ministro del tesoro perchè la questione è di competenza sostanzialmente del Ministero del tesoro.

Desidero anche aggiungere che aderisco in pieno alle osservazioni che sono state fatte

dal senatore Trabucchi. Posso dire che nel 1951 o nel 1952 (non ricordo bene la data) si è dovuta fare una dura battaglia per cercare di dare a tutta quanta questa materia un ordinamento uniforme e generale, al quale abbiamo tenuto a non derogare mai perchè la prima deroga che si fa importa necessariamente un dilagare del nuovo principio ed una frammentarietà di disposizioni che difficilmente si possono giustificare e che possono recare delle sorprese e provocare delle sperequazioni.

Qui vi debbo dare atto che il relatore, senatore De Luca, ha cercato di giustificare teoricamente la deroga al principio generale. Egli ha detto: i componenti della Commissione debbono fare un lavoro estraneo a quello vero e proprio di Commissari, debbono cioè fare un lavoro preparatorio. Ma domando al relatore, senatore De Luca, in quale mai Commissione non ci sia il relatore che debba fare il preventivo lavoro preparatorio di istruzione per poter riferire alla Commissione. È una cosa che avviene in tutte le Commissioni: il relatore per forza di cose deve fare un lavoro preparatorio prima della riunione della Commissione.

Quindi le ragioni dette qui non sono sufficienti, a mio modo di vedere, per giustificare la deroga a quella che è la norma di carattere generale. Queste stesse ragioni, infatti, potrebbero essere presentate da membri di tutte le altre Commissioni per ottenere deroghe in materia, cosa che ci porterebbe realmente in una selva selvaggia e aspra e forte, determinando tutte quelle sperequazioni che abbiamo voluto evitare.

Quando furono predisposte le norme della legge delega è stato detto: badate che in certi casi ci può essere il dovere da parte del pubblico funzionario di prestare il suo lavoro anche al di fuori di quello strettamente istituzionale, senza essere pagato. Per questo motivo la legge delega non fa obbligo alle Commissioni di pagare quelle 500 o quelle 1.000 lire corrispondenti al gettone di presenza, ma dice soltanto che *può*, non che *deve* pagare. Questo, ripeto, appunto per la ragione che ci sono talvolta delle mansioni che la pubblica Amministrazione ed il Ministro può ritenere che possano rientrare nei compiti istituzionali

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

di alcuni funzionari. Ci deve essere proprio una distinzione netta tra lavoro e lavoro perchè l'Amministrazione possa corrispondere qualche cosa in più di quello che è lo stipendio normale dell'impiegato.

Col disegno di legge in esame invece, verremmo, evidentemente, a sovvertire questo principio consacrato nelle nuove norme emanate nel 1956 e verremmo a fare una eccezione che può essere preguata di conseguenze gravi.

Dico questo anche per un'altra considerazione, sulla quale richiamo in particolar modo l'attenzione del relatore senatore De Luca Angelo, che cioè, per quanto riguarda i lavori davvero straordinari e davvero preparatori al di fuori di quello normale cui è chiamato un relatore, è previsto al comma quarto dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione che si possono dare degli incarichi a professori universitari o di istituti di istruzione superiore o a tecnici di specifica competenza perchè facciano questi importanti lavori di carattere preparatorio ai fini dei vari giudizi che la Commissione stessa è chiamata a dare.

Ora se per questi lavori di carattere davvero straordinario e che possono non rientrare nei compiti normali dei relatori è previsto un fondo a parte con possibilità di iniziativa a parte, mi pare che non si giustifichi assolutamente la deroga che si vorrebbe introdurre a favore dei membri della Commissione censuaria.

Condivido quindi tutti i dubbi esposti dal senatore Trabucchi, anzi faccio un passo più in là: sono contrario nettamente a questo disegno di legge, a meno che non si diano delle ragioni effettive che distinguano sostanzialmente la posizione di lavoro dei componenti della Commissione censuaria dalla posizione di lavoro dei componenti di tutte le altre analoghe commissioni.

FORTUNATI. Anche io credo che l'iniziativa sostanziale, più che del Ministro delle finanze, sia del Ministro del tesoro in merito a questo disegno di legge.

JANNACCONE. A quanto detto dai senatori Trabucchi e Gava, ai quali mi associo, vorrei aggiungere che il sostituire al gettone di

presenza una specie di retribuzione a cottimo cioè uno stipendio mensile fisso, significa quasi costituire un'altra categoria di impiegati che possono anche non far niente.

PESENTI. Anche io sono pienamente d'accordo con i senatori che mi hanno preceduto, ed in particolare con il senatore Jannaccòne.

Ho avuto, direi, la disavventura di essere per un anno membro della Commissione censuaria centrale: si tratta di un lavoro che può essere veramente serio se fatto bene, perchè si tratta di questioni importanti che debbono essere trattate con molta cura ed attenzione. Ma anche io riconosco che non si tratta di un lavoro che debba essere pagato mensilmente; perchè io confesso che non ero così diligente come avrei dovuto essere, mentre vi erano altri professori che nel campo tecnico, erano diligentissimi e studiavano a fondo tutte le questioni e quindi è evidente che la diaria data era assolutamente insufficiente come lo è adesso, perchè quei professori liquidavano, credo, in un anno venti mila lire, cioè delle cifre che non possono impegnare uno studioso ed un tecnico a fare il lavoro che è necessario.

Si tratta quindi di migliorare la diaria, di stabilire delle indennità speciali, senza però darle sotto forma mensile, trasformando questi membri di commissioni in impiegati dello Stato, anche e perchè in questo modo vi sarà sempre qualche membro della Commissione che parteciperà alle sedute di questa (ve ne potranno essere sì e no una all'anno) senza aver studiato i problemi posti all'ordine del giorno e che avrà lo stesso trattamento di quei membri che coscienziosamente li avranno invece studiati tutti.

PRESIDENTE. Quando nel disegno di legge si dice che ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire i ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento dei compiti demandati alla Commissione da leggi speciali, è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura e all'entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili, evidentemente non ci sarà alcun membro della Commissione che non chiederà al Presidente di avere un ricorso da

istruire, e basterà soltanto questo per avere la relativa diaria per tutto l'anno.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome anche del collega Piola, e così vengo incontro al desiderio del senatore Gava, debbo dire, che effettivamente una breccia è stata già aperta in questa materia. Noi riferiremo ai nostri Ministri la discussione che qui è avvenuta. Ricordo in proposito che il Governo si era opposto in sede di 1ª Commissione ad un trattamento differente da quello stabilito dalla legge delegata riguardante la retribuzione dei componenti della Commissione sulle pensioni di guerra. Il Senato aveva dato ragione al Governo per cui il disegno di legge è tornato alla Camera dei deputati dove è stato approvato invece con quelle varianti che noi avvertavamo. Tornato di nuovo il provvedimento al Senato, purtroppo anche qui l'opposizione del Tesoro è stata sopraffatta.

GAVA. Ecco la necessità che sia competente sempre la nostra Commissione in questa materia!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Detto questo, torno a ripetere che riferiremo la discussione che qui si è svolta ai nostri Ministri. È evidente però che il lavoro fatto da certi membri di quelle Commissioni è compensato in una maniera veramente irrisoria, come diceva il senatore Pesenti, mentre per altri membri questi compensi rappresentano un bel vantaggio per consentire loro alla fine dell'anno di saldare il bilancio familiare.

Quindi se sarà possibile trovare qualche altro accorgimento in proposito sarà bene farlo.

PRESIDENTE. Certo, perchè altrimenti tutte le altre infinite Commissioni esistenti chiederanno di essere trattate allo stesso modo.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, di replicare con una sola osservazione: qui non si tratta di apportare una innovazione al sistema del compenso ai membri della Commissione censuaria, perchè la legge 14 ottobre 1947 prevede già che il compenso sia annuale.

GAVA. Ma successivamente è stato stabilito un compenso generale a gettone, per tutte le commissioni!

Dalla lettura di questo articolo io comprendo che effettivamente è stata applicata anche alla Commissione censuaria centrale la legge del 1951. Si dice infatti all'articolo 1 del disegno di legge in discussione che ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472, il che significa che attualmente è pagato il gettone di presenza. Comunque desidererei sapere se questa Commissione è stata esclusa per ragioni particolari dalla legge del 1951 e come viene pagata attualmente.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo momento non potrei dare una risposta precisa, ma è evidente che, essendoci la copertura finanziaria relativamente al capitolo riguardante le spese per la Commissione censuaria centrale, siamo in una situazione di equilibrio tra il vecchio trattamento ed il nuovo trattamento.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Io ritengo che la legge del 1951 non sia mai stata applicata nei riguardi della Commissione centrale censuaria; comunque mi riservo di portare gli elementi di giudizio necessari in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni resta inteso allora che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova » (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione, nelle città di Milano e di Genova, della ferrovia metropolitana e delle sue dipendenze ed accessori sono soggetti al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

La registrazione con la sola imposta fissa di lire 500 si applica altresì, all'atto di concessione della ferrovia metropolitana, nonché alle relative convenzioni addizionali.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo è un disegno di legge che dal punto di vista tributario porta un notevole dispiacere al relatore, quello di dover aderire ad una ulteriore agevolazione tributaria dopo che abbiamo fatto per mille volte proponimento di non offendere il principio generale che agevolazioni tributarie non si debbono più fare. Però, nel caso concreto, c'è un appiglio che veramente merita la vostra considerazione. Si tratta della ferrovia metropolitana delle città di Milano e di Genova.

Tutti sappiamo che cosa rappresenti una linea metropolitana e quanto possa essere necessaria nello stato in cui oggi ci troviamo con la viabilità ordinaria interna; io credo sia inutile ricordare a voi come non molto tempo fa abbiamo assegnato 8 miliardi al comune di Roma per portare a termine una parte del primo tronco della metropolitana e come da quel disegno di legge apparisse chiaramente che non era ancora giunta la parola fine.

I comuni di Milano e di Genova per ora non hanno chiesto che lo Stato faccia un sacrificio a favore delle loro amministrazioni per la costruzione di queste ferrovie metropolitane e di ciò prendiamo atto, come della promessa di non venire più a chiedere sussidi allo Stato.

L'appiglio che c'è per rendere possibile la deroga al principio, che noi abbiamo sempre tenuto presente, è che l'articolo 156 del testo unico del 1912 sulle ferrovie concesse all'industria privata dava delle agevolazioni tributarie. Naturalmente allora non si pensava, perlomeno in Italia, alla costruzione di ferrovie metropo-

litane del tipo di quelle odierne; quindi oggi non si tratterebbe di dare delle concessioni di natura nuova, ma si tratterebbe di estendere le agevolazioni per le ferrovie concesse all'industria privata, alle metropolitane, che sono trasporti urbani ma con caratteristiche più ferroviarie che tranviarie.

Sostanzialmente si tratta di permettere la registrazione con la sola imposta fissa di registro, e questo per gli atti di concessione della ferrovia metropolitana, per le convenzioni addizionali, per gli acquisti e le espropriazioni degli immobili necessari per la costruzione nella città di Milano ed in quella di Genova delle due ferrovie metropolitane.

C'è anche un altro motivo che può spingerci ad accogliere il provvedimento: in sostanza le espropriazioni che si fanno per la costruzione della metropolitana sono evidentemente atti che si compiono per la realizzazione di un servizio pubblico che non può non considerarsi di interesse addirittura nazionale, dato che si tratta di città come Milano e Genova.

Un altro argomento ancora ci fa perdonare il nostro peccato ed è che sostanzialmente non si tratta di rinunciare ad un provento che potrebbe essere normale, come quando noi diamo l'esenzione per l'ente che acquista una casa o per l'ente che assume un servizio dal quale trae un determinato utile. Qui prevediamo un fatto che non era previsto neanche nel momento in cui i nostri predecessori hanno approvato il testo unico delle leggi sul registro. Quindi regoliamo un fatto nuovo con una voce nuova.

Pertanto, da un punto di vista di strettissimo diritto, si potrebbe dire che la questione avrebbe potuto dare anche luogo ad una discussione se veramente quella norma si dovesse interpretare in un senso o nell'altro; certamente si sarebbe dovuta interpretare nel senso che si sarebbe dovuto pagare, però con questo non è che noi rinunciemo ad una entrata straordinaria dello Stato, ma regoliamo meglio la materia che è assolutamente nuova in Italia, dato che per la questione di Roma vogliamo fare una eccezione.

Per questi motivi, nonostante il dolore di fare una nuova breccia alla regola generale per cui le tasse si devono pagare da tutti, ritengo che la Commissione possa essere favorevole al-

l'approvazione del disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

RODA. Ringrazio il relatore, senatore Trabucchi, per la relazione su questo provvedimento. Però, siccome in essa è implicito il rammarico del senatore Trabucchi, al quale sta a cuore come a tutti noi di evitare di accrescere la selva veramente in questo caso aspra e forte delle esenzioni ed agevolazioni fiscali, vorrei fugare qualche ombra di dubbio aggiungendo qualche considerazione particolare.

Vi prevengo peraltro che dal voto mi asterrò per motivi di correttezza. Io, pur perorando l'approvazione di questo disegno di legge, perchè la bontà della causa lo merita, essendo stato nominato dal Comune, sindaco della Società metropolitana, intendo astenermi dal voto per ovvii motivi di delicatezza.

Vorrei aggiungere questo; non ricorderò che c'è una legge, esattamente quella del 14 giugno 1954 che estende le facilitazioni alla metropolitana di Roma; non ricorderò che successivamente vi è una legge del 21 maggio 1955 che estende queste facilitazioni perfino alla costruzione di autostrade; vorrei ricordare solo che mentre per quel che riguarda le autostrade è chiaro che si espropria del terreno privato, cioè si incorpora nel patrimonio delle società concessionarie beni di privati, e quindi si pratica l'esenzione delle tasse di Registro anche per espropri di beni di privati nel nostro caso invece con la costruzione della metropolitana milanese, sono espropriazioni di area comunale, dato che si scava su strade, piazze e viali che appartengono al demanio comunale di Milano, per cui non si espropria un centimetro quadrato di suolo privato, almeno come norma e salvo rarissime imprevedibili eccezioni.

GAVA. La ferrovia metropolitana di Milano è un ente diverso da quello del Comune, è una società o un'azienda municipalizzata?

RODA. È una società per azioni di cui il 90 per cento del capitale sociale è del Comune di Milano.

Pertanto il comune di Milano che cede le aree ...

TRABUCCHI, *relatore*. Aree che restano del Comune! Infatti la Società in questione è concessionaria di questa ferrovia metropolitana la quale, alla scadenza della concessione, passa al Comune. Come infatti tutti sanno, per quel che riguarda le ferrovie private, ne sono proprietari i concessionari, però con il riscatto obbligatorio e gratuito, dopo un certo periodo di tempo, da parte dell'ente pubblico.

Questo dico perchè quando qualche ferrovia privata, disarmata, l'ente concessionario riscuote da parte dello Stato una determinata cifra oppure paga allo Stato una certa somma che corrisponde al diritto che avrebbe lo Stato di ricevere gratuitamente tutti i terreni, ma a scadenza di concessione.

Sostanzialmente, è pacifico che il complesso sia di proprietà del concessionario fino alla scadenza della concessione e poi tutto passa al Comune.

RODA. Alla fine della concessione tutte le proprietà che costituiscono la metropolitana, impianti ed aree, passano al Comune in proprietà.

Quello che interessa qui chiarire è questo punto: il senatore Trabucchi ha menzionato la legge del 1912, però si è dimenticato di dire che c'è una legge del giugno del 1913 che equipara tutte le ferrovie metropolitane a quelle extra-urbane ed estende loro tutte le concessioni in materia di registro fatte alle ferrovie extra-urbane.

Quindi essendoci la legge dell'8 giugno 1913, che equipara tutte le ferrovie metropolitane a quelle extra-urbane, ne consegue che tutti i benefici di cui godono le ferrovie extra-urbane debbono essere per legge estesi alle ferrovie metropolitane. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato Mott*).

GAVA. Ma se per legge questi benefici son già estesi senz'altro alle ferrovie metropolitane questo provvedimento potrebbe risultare superfluo!

RODA. Quello che mi interessa soprattutto far rilevare è un'altra cosa. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nell'ultimo comma porta queste parole: « non-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)120^a SEDUTA (20 febbraio 1957)

chè alle relative convenzioni addizionali ». Sembrerebbe a me dal punto di vista tecnico più corretto sostituire tale formulazione con quest'altra: « La registrazione con sola tassa fissa di lire 500 si applica altresì all'atto di concessione della ferrovia metropolitana, nonchè agli atti e contratti per la sua attuazione ».

TRABUCCHI, *relatore*. Questa modifica credo non possa essere approvata.

RODA. Io vorrei invece insistere perchè ritengo che con la dizione da me proposta si possono stabilire delle facilitazioni che, pure limitate ai soli finanziamenti, sono attese ed invocate dato il carattere di pubblica utilità che la metropolitana milanese, in particolare, riveste. Opera tanto attesa!

Soltanto per mero caso, del resto, la formulazione dell'ultimo comma da me proposta non è stata introdotta e approvata dalla Camera dei deputati, perchè all'ultimo momento il relatore della Camera si è ammalato e il disegno di legge è stato approvato durante la sua assenza.

Se noi consideriamo, comunque, la dizione approvata dalla Camera e quella da me proposta, ci accorgeremo subito che non vi è alcuna differenza sostanziale tra l'una e l'altra formulazione, che sia irragionevole.

GAVA. Vi è molta, molta differenza!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formulazione contenuta nel disegno di legge già approvato dalla Camera intende circoscrivere questo beneficio agli atti di acquisto o di espropriazione degli immobili o agli atti di concessione e nulla più.

Questi sono i limiti che il Governo ritiene non debbano essere oltrepassati. La dizione che propone il senatore Roda va indubbiamente al di là di questi limiti: pertanto il Governo non può che essere contrario all'emendamento proposto.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi permetterei di dire che proprio quella parola « contratti » nella aggiunta proposta dal senatore Roda evidentemente fa pensare agli appalti e ai mutui. Ora introdurre il concetto della gratuità

della registrazione del contratto d'appalto rappresenta veramente una breccia notevole nel regime delle tassazioni, breccia che io riterrei proprio di non poter consigliare.

Se si trattasse soltanto di cambiare la forma, potrei essere pure d'accordo, ma il concetto dovrebbe rimanere lo stesso. Comunque io ritengo che non valga la pena di ritardare l'approvazione del provvedimento costringendoci, per una modifica solo di forma, a rinviarlo alla Camera dei deputati.

Se si tratta invece di estendere le agevolazioni, semmai si veda di fare un disegno di legge nuovo che stabilisca quali altre agevolazioni il Ministero o l'eventuale proponente o i concessionari interessati; possono suggerire. Da parte nostra, allo stato attuale, credo non possa essere accolto l'emendamento proposto.

FORTUNATI. Una domanda che volevo fare, per quel che riguarda la proposta di emendamento, è questa: nel caso di ferrovie extra-urbane in concessione le agevolazioni tributarie sono quelle sole previste per l'esproprio o riguardano anche gli appalti e i mutui?

Se è così, allora la cosa diventa seria; non riesco a capire infatti perchè nel caso di ferrovie concesse a privati vi siano delle agevolazioni e queste vengano meno quando si tratti di operazioni compiute dal Comune.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge 8 giugno 1913, n. 631, stabilisce all'articolo 5 che le ferrovie metropolitane sono equiparate, nei riguardi tutti dell'esercizio, alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica. Quindi, come si vede, ci si riferisce solo all'esercizio.

FORTUNATI. Io ho posto un'altra questione: per i contratti relativi alle ferrovie in concessione, vi sono o non vi sono altre agevolazioni?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è contenuto il seguente articolo 156: « Gli atti relativi all'acquisto e

alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'industria privata, e delle loro dipendenze ed accessori, non sono soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione e vanno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di Registro. Essi possono sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opera di utilità pubblica nell'interesse dello Stato. Può essere accordato ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di Registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira per i seguenti atti: a) l'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata; b) l'atto con cui i concessionari cedano ad altro l'avuta concessione; c) il contratto con cui una provincia, un Comune o un consorzio stipuli un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse ».

Vi è poi la legge 15 maggio 1954, n. 272, concernente la concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.), la quale all'articolo 6 stabilisce esattamente così: « Saranno registrati col pagamento della imposta di Registro l'atto di concessione, quello per l'esercizio provvisorio dello Stato, gli atti addizionali che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché gli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui al precedente n. 5 ».

GAVA. Qui la legge riguarda soltanto le espropriazioni e i rapporti tra concedenti e concessionari; quelli tra concessionari e terzi sono fuori da essere considerati.

RODA. È inutile che proprio da parte mia siano ricordate le benemerienze della mia città che, tra le altre cose, pur avendo un bilancio in *deficit* nella sua parte effettiva ordinaria e straordinaria pareggia i conti che in realtà non pareggiano; perchè le entrate effettive ordinarie e straordinarie sono normalmente inferiori alle spese. Ciò nonostante, la mia città non ha mai chiesto un centesimo allo Stato: sono considerazioni di carattere morale, che non debbono certo avere alcuna influenza su

noi ma che tuttavia vi dicono come Milano dà e non chiede. Però vorrei chiedervi: se la registrazione a tassa fissa si applica solo agli atti di esproprio, e se è vero che nessun atto di espropriazione verso privati interviene nella fattispecie perchè non avviene la cessione da parte dei privati nemmeno di un centimetro quadrato di terreno alla Società concessionaria milanese e in definitiva al comune di Milano, che dovrà poi rilevare tutto, io vi chiedo che agevolazioni noi facciamo a Milano se escludiamo gli atti relativi alle espropriazioni di suolo. Vi sono poi gli atti relativi al finanziamento della Metropolitana.

GAVA. L'interessante è che gli atti di concessione siano esenti.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge ritengo che sia stato preparato d'accordo con l'Amministrazione comunale di Milano. Ora, dato che nel primo comma dell'articolo unico si parla di atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione degli immobili necessari per la costruzione, nelle città di Milano e di Genova, della ferrovia metropolitana e delle sue dipendenze ed accessori, ciò significa che, magari escludendo il sottosuolo, almeno qualche cosa di quel che è in superficie bisognerà pure espropriare, non fosse altro che per costruire una stazione.

Come forse gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa questione è stata discussa a fondo nella nostra Commissione ed in quella dei lavori pubblici quando è stato trattato il problema delle autostrade.

Io allora, a nome della Commissione, ebbi a fare in Aula queste osservazioni, che riporto testualmente: « Quasi tutti i nuovi disegni di legge, specie se di iniziativa parlamentare, proponenti interventi diretti dello Stato, pongono, accanto all'aiuto diretto dello Stato, l'aiuto indiretto delle esenzioni. È un cattivo sistema, non solo per le ferite alla finanza statale che a lungo andare, se pure non di gran mole, considerate una per una, assumono rilevanza nel cumulo, ma altresì per il disordine che apportano nell'Amministrazione finanziaria, costretta, nel fare i preventivi della capacità fiscale della massa dei contribuenti, ad andare a tentoni nell'ormai innumerevole fa-

miglia delle esenzioni ed agevolazioni, sicché la stessa struttura del bilancio ne esce meno-mata. Se lo Stato ha da concorrere in aiuto ad iniziative economiche, sociali, locali o regionali, meglio assai è che, valutato il bisogno e la possibilità di aiutarle, stanzi la somma dell'aiuto, ma esiga, da tutti, i tributi dovuti per legge. Perchè, anche se vi fosse pareggio tra l'una e l'altra forma di intervento, gran guadagno sarà indubbiamente la chiarezza e la semplificazione del servizio tributario e una più confortevole impressione che, soppressi i privilegi fiscali, si penserà finalmente che la legge fiscale si avvicina ad essere uguale per tutti. Consta che il Governo sta predisponendo al riguardo un disegno di legge diretto appunto a tal fine. Non si può che prendere atto con soddisfazione di questo proposito, incoraggiarlo e augurarsi che sia realizzato al più presto ».

Aggiungevo inoltre, sempre nel mio intervento in Aula in quell'occasione, le seguenti parole: « In relazione a questi concetti ero stato chiamato dalla 7^a Commissione ad esprimere il pensiero della Commissione finanze e tesoro sulle agevolazioni tributarie che si volevano introdurre nell'articolo 5, tra le quali vi era appunto la esenzione dalla tassa di registro normale per i terreni e gli immobili che le società e gli enti assuntori della costruzione delle autostrade debbono comperare per costruirle. È una somma che si paga una volta tanto, chi costruisce le autostrade la calcola nei suoi preventivi e quando si porrà il pedaggio esso sarà imposto in misura tale da soddisfare le esigenze di ammortamento della spesa. Non comprendo perchè si debba fare questa piccola economia una volta tanto che, mentre nulla o poco giova all'impresario, moltiplicata all'infinito finisce per diventare intollerabile al bilancio dello Stato. Se mi è consentita una similitudine, dico che esenzioni ed agevolazioni tributarie sono ormai come un vero esercito di zanzare che poco a poco dissanguano il bilancio ».

Così poi continuavo: « Per questo, davanti alla Commissione 7^a, in data 24 febbraio, presenti i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, ho proposto questa soppressione, e la mia proposta trovò tutti consenzienti e dalle mie note risulta appunto "tutti d'accordo sulla

soppressione". Adesso vedo riapparire quella proposta. Ricordo infine che la 5^a Commissione ha già largheggiato per quanto concerne le fideiussioni ».

Il senatore Corbellini, presidente della 7^a Commissione, chiesta la parola, diceva testualmente: « La Commissione che ho l'onore di presiedere ha il dovere di decidere in conformità al parere della 5^a soltanto nell'ambito costituzionale della copertura. Ecco perchè è stata fatta la variante. Riconosciamo giuste le osservazioni del Presidente Bertone e pertanto la Commissione propone all'Assemblea di sopprimere le agevolazioni fiscali in un primo tempo proposte e di cui si è fatto cenno ».

Il Ministro del tesoro del tempo, senatore Gava, si dichiarava d'accordo.

RODA. Non vorrei tediare oltre la Commissione, però è mio dovere leggervi brevemente un memoriale che mi è stato rimesso.

Esso così dice: « Gioverà al riguardo ricordare la legge 16 maggio 1956, n. 513, concernente l'estensione dell'articolo 156 del testo unico approvata con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai servizi pubblici di linea, di navigazione interna. Inoltre l'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche, dichiara che le convenzioni tra lo Stato ed i concessionari, gli atti e i contratti riguardanti i finanziamenti, gli atti e i contratti da consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici, sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Ora è incontestabile che l'impianto di linee metropolitane nei grandi centri urbani, è imposto dalle stesse necessità di agevolazione del traffico, che sollecitano la costruzione di autostrade e nuove strade e che il loro funzionamento non può, tra l'altro, che essere strettamente collegato al traffico ferroviario e tramviario extra-urbano interessante il centro urbano servito da linee metropolitane, il che fa rientrare le linee metropolitane urbane nel quadro del traffico extra-urbano.

Non appare pertanto equo che per impianti aventi identica funzionalità e gli stessi scopi,

esista una disparità di trattamento tributario, per il solo fatto della diversa pertinenza della concessione, specie se si tiene presente che anche le linee metropolitane che interessino un solo centro urbano sono in tutto assoggettate ai poteri di sorveglianza governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, come approvazione dei progetti, sorveglianza sulla esecuzione degli impianti, sorveglianza sull'esercizio, approvazione delle tariffe, eccetera, e se si tiene inoltre conto che se si vuole che il mezzo di trasporto svolga la sua piena funzione nel campo del traffico occorre alleviarne il costo di impianto per consentire l'adozione di tariffe sostenibili per gli utenti ».

Ecco il motivo per cui l'emendamento sostitutivo da me proposto alla formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati non fa che estendere le agevolazioni fiscali alle linee metropolitane in questione a buon diritto come ho dianzi dimostrato.

GAVA. Mi sembra che in tema di autostrade non abbiamo concesso agevolazioni fiscali di natura particolare!

RODA. L'articolo 5 della legge del maggio 1955 relativa alla costruzione di autostrade e strade dice: « Le convenzioni tra lo Stato e i concessionari, gli atti ed i contratti riguardanti finanziamenti previsti dal precedente articolo, gli atti ed i contratti di consolidamento, estensione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti e Enti finanziatori ». Quindi almeno i finanziamenti debbono essere agevolati con la registrazione a tassa fissa.

GAVA. Si tratta sempre di rapporti tra concedenti e concessionari!

TRABUCCHI, *relatore*. Io direi di approvare il disegno di legge così come è; quando si conoscerà il piano finanziario di queste operazioni, se ci sarà la necessità dell'intervento dei comuni, delle provincie, ecc., si vedrà la

opportunità di provvedere diversamente per singoli contratti di altra natura. Solo allora, potrà essere riesaminata la questione, ma noi, per regola generale, non dobbiamo andare, molto più in là.

Bisogna inoltre tenere conto di un fatto: l'autostrada è un'opera dello Stato data in concessione a consorzi di enti pubblici, oppure data in concessione per la costruzione a delle aziende private facenti capo all'I.R.I.; opera dello Stato cui lo Stato contribuisce con una determinata cifra pagabile in annualità. La ragione per cui si è voluto arrivare alla esenzione anche per i contratti di cessione dei contributi e per le garanzie è stata questa, perchè specialmente per la autostrada che a me più interessa, la Milano-Venezia, (e che fu frutto di dolori per il povero Vanoni, per il non povero Gava, e per noi che eravamo dall'altra parte, in discussioni che non finivano più) bisognava ottenere l'anticipazione di tutta la spesa rispetto a contributi dati a lunga scadenza e, quindi, in parte c'era lo sconto di annualità. La concessione dei contributi ha come naturale garanzia la somma costituita dal gettito futuro per i pedaggi. Ma non esiste nessuno che dia queste somme se non con la garanzia solidale di comuni e provincie, garanzia che pare in questi giorni finalmente sia stata raggiunta per l'autostrada Milano-Venezia.

Dato che comuni e provincie volevano impegnarsi il meno possibile e dato che ci era da scontare il contributo dello Stato, allora si è giunti ad una soluzione che è stata il frutto di una particolare contabilità fatta al centesimo: per la stipulazione degli atti con gli enti finanziatori si è visto che facendo i conti non si poteva sopportare la tassa di registro.

Si è poi detto: nel piano generale di finanziamento si vedrà se si potrà stabilire una norma generale per comprendere non solo i mutui, ma anche gli appalti, ma questo non senza avere prima esaminato la situazione, il tipo della concessione e quello che potrà essere il ricavato, che speriamo sia un ricavato attivo e non passivo.

RODA. Come interpreta il collega Gava la dizione approvata dalla Camera, vale a dire

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (20 febbraio 1957)

le parole: « La registrazione con la sola imposta fissa di lire 500 si applica altresì all'atto di concessione della ferrovia metropolitana, nonchè alle relative convenzioni addizionali »? Che cosa significa tutto questo?

GAVA. Durante l'esecuzione di lavori si fanno cento atti, relativi sempre alla concessione, e che riguardano soltanto i rapporti tra ente concedente e concessionario. È chiaro che tutte queste convenzioni di carattere addizionale sono separate dalle altre; viceversa lei vorrebbe estendere le agevolazioni ai rapporti tra concessionari e i terzi ed è qui che non si può essere d'accordo.

Non vorrei, poi, che si facesse troppa analogia tra metropolitane e autostrade, perchè la struttura della convenzione per le autostrade è del tutto diversa. Lì giocava il contributo dello Stato e questo era in relazione con quella esenzione che noi davamo ai concessionari, enti pubblici, sempre per evitare speculazioni di carattere privato. Si trattava di vedere se si doveva dare direttamente un aiuto aumentando il contributo o se si doveva diminuire il contributo e darlo indirettamente attraverso le esenzioni; concetto che poi era corretto da un'altra clausola fondamentale da parte dello Stato, quella che prevede che al di là di un certo utile le società debbono versare al Tesoro dello Stato tutti i loro avanzi di gestione. Le autostrade, quindi sono cose strettamente legate a tutta la struttura economica dello Stato anche se hanno autonomia assoluta per quel che riguarda l'esercizio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare il senatore Trabucchi, che ha mostrato di avere uno speciale attaccamento per l'Erario. Egli ha parlato del dolore che proverà nel dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge perchè questo allarga ancora una piccola maglia nel settore dei privilegi fiscali. Io penso però che il suo dolore debba essere molto ma molto attenuato data la specialità del caso e dato che si tratta di esenzioni le quali non riguardano un

settore economico in evoluzione, in cammino, in una vita continuativa, bensì di esenzioni fiscali che riguardano un fatto *una tantum*, di tale entità, come quello della costruzione della metropolitana da parte di enti pubblici, per cui credo che il suo dolore possa essere anche eliminato del tutto.

Comprendo certo il senatore Roda, che come milanese, cerca di allargare questi benefici concessi per la costruzione della metropolitana, ma, a parte il non perfetto raffronto tra queste concessioni e quelle relative alle autostrade, ricordo al senatore Roda che anche alla città di Roma non sono stati dati che questi stessi benefici.

Ora non è il caso di dare delle concessioni maggiori per lo stesso oggetto (costruzione di metropolitane) ad una città d'Italia piuttosto che ad un'altra. È questo il concetto su cui richiamo l'attenzione del senatore Roda.

Quindi, da un lato prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, dall'altro di farlo con un dolore molto tenue, data la specialità del caso, ed approvarlo pensando soprattutto che si tratta di un'opera veramente utile.

RODA. Non insisto nella mia proposta di emendamento e dichiaro di astenermi dal voto solo per motivi di delicatezza, essendo io sindaco della Società metropolitana a ciò designato dal comune di Milano che, ripeto, può considerarsi, di fatto, l'unico azionista e quindi l'unico proprietario della Società concessionaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.